



ORIGINALE

20994-2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. SALVATORE SAIJA - Rel. Consigliere -

Opposizione
all'esecuzione
per
differenze
su
precedente
assegnazione
- Contenuto
dell'accertamento
demandato al
giudice del
merito

R.G.N. 15818/2016

Cron. 20884

Rep. 0.1.

Ud. 18/04/2018

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorso 15818-2016 proposto da:

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

in persona del Commissario Liquidatore

), che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente**-

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOC ARTURO SAS

DI DOTTI DOROTEA IN LIQUIDAZIONE in persona del

2018

1246

Curatore Avv.

giusta procura speciale in calce al
controricorso;

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore I

giusta procura speciale a margine del
controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

UNICREDIT SPA , BANCA D'ITALIA , FONDAZIONE
SICILIA ;

- **intimati** -

Nonché da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore

~~giusta procura speciale a margine del~~
controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, CURATELA FALLIMENTO ARTURO
SAS DI DOTTI DOROTEA, UNICREDIT SPA, BANCA D'ITALIA
SPA, FONDAZIONE SICILIA ;

- intimati -

Nonché da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOC ARTURO SAS
DI DOTTI DOROTEA IN LIQUIDAZIONE in persona (l

giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, FONDAZIONE SICILIA, COMUNE DI
PALERMO, BANCA D'ITALIA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1927/2015 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2018 dal Consigliere Dott.

SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l'accoglimento dei motivi 1 e 2 del ricorso
principale; accoglimento ricorso incidentale COMUNE
DI PALERMO; accoglimento del ricorso incidentale
della curatela fallimentare, rigetto nel resto;

udito l'Avvocato) per delega;

FATTI DI CAUSA

Si dà atto dello svolgimento del processo così come descritto da Cass., Sez. III, 20.4.2015, n. 7995:

“§ 1. - La controversia ha ad oggetto l'esecuzione intentata da un privato nei confronti di un Comune e basata su di un lodo arbitrale, protrattasi finora per l'esatta quantificazione delle somme ancora dovute dal debitore a seguito di un pignoramento successivo e dopo la separazione, in grado di appello, delle domande su due gruppi di voci di credito già rese oggetto del precetto e lo sviluppo di differenti vicende processuali in ordine ad ognuna. In particolare, la vicenda si ricostruisce come segue.

§ 1.1. Sulla base di una condanna del Comune di Palermo - recata da una sentenza non definitiva del 26.2.82 e da altra definitiva del 17.12.85, parzialmente modificate in appello solo in punto di quantum e di rivalutazione, oggetto di definitiva conferma di questa Corte di cassazione con sentenza n. 5045/90 - al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nel pagamento delle somme recate da una condanna pronunciata nei suoi confronti con lodo arbitrale del 1974, la A. sas (poi Arturo sas di Dotti Dorotea sas) intraprese pignoramento presso terzi nei confronti del Tesoriere comunale per £ 21.332.760.000; e, respinta - tranne che per un esiguo ridimensionamento della somma dovuta - l'opposizione dell'esecutato (con sentenza del tribunale di Palermo, che sarebbe stata confermata in appello e poi da questa Corte con sentenza 9727/95), fu disposta - il 20.7.90 ed in favore della cessionaria del credito Cassa di Risparmio V. E. per le Province

Siciliane - l'assegnazione della somma ritenuta dovuta dal giudice di primo grado, pari a £ 20.474.573.725.

§ 1.2. Per le somme ritenute ancora dovute e ad integrazione di quanto già riscosso (tenuto conto delle spese legali e di registrazione delle sentenze e dell'ordinanza stessa di assegnazione, come pure delle spese del giudizio di opposizione e, soprattutto, degli ulteriori interessi e rivalutazione), la A.

as intimò il 24.7.90 nuovo precetto per £ 4.270.519.709, cui si oppose il Comune di Palermo: ma il pretore, quale giudice dell'opposizione, assegnò la minore - e reputata non contestata - somma di £ 3.293.926.106 e rimise la causa per il merito al tribunale di Palermo. Questo accolse l'opposizione con sentenza 25.1.94, condannando la e la Cassa alla restituzione della somma assegnata e riscossa, oltre interessi e spese: ma la decisione fu gravata di appello principale dalla A. sas e di appelli incidentali dal Comune e dalla Sicilcassa.

§ 1.3. La Corte di appello ritenne di pronunciare una prima sentenza, non definitiva, la n. 267 del 23.3.96, con cui, ritenuti il carattere non soddisfacente dell'assegnazione del 20.7.90 e la necessità di riconoscere gli incrementi del credito intervenuti dopo il dì 1.6.89, dichiarò priva di titolo quell'assegnazione, ma riservò ad una successiva sentenza definitiva l'accertamento degli incrementi dei crediti ancora eventualmente dovuti alla ed alla cessionaria Sicilcassa, nonché l'individuazione del periodo iniziale e finale in cui essi si fossero verificati; e proseguì l'istruzione dell'appello, già iscritto al n. 899/94 r.g.

§ 1.4. Adita con separati ricorsi principali dalla Sicilcassa ormai in liquidazione e dalla [redacted] e dispiegato dal Comune di Palermo ricorso incidentale, questa corte di legittimità, con sentenza 3 giugno 1999, n. 5438, cassò detta sentenza limitatamente al terzo motivo, relativo all'accertamento degli altri eventuali incrementi dei crediti ancora dovuti; ed il Comune riassunse il giudizio dinanzi alla corte di appello di Palermo, chiedendo la previa riunione con il giudizio di appello tuttora pendente (e finalizzato alla pronunzia della sentenza definitiva) e la restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse (indicate in £ 4.934.476.679, oltre interessi legali, anche anatocistici, danni da svalutazione monetaria e spese). Resistendo alla riassunzione in sede di rinvio la [redacted] a [redacted] sas e la Sicilcassa, la corte territoriale accolse poi l'originario appello principale della procedente, assolvendo solo quest'ultima dall'obbligo di restituzione di alcunché, per avere riscosso tali somme la Sicilcassa, ma respinse ogni altro gravame.

§ 1.5. Per la cassazione di tale sentenza, del 14.3.03, interposero ricorso principale la Sicilcassa ed incidentale il Comune di Palermo e resistette a quest'ultimo pure la [redacted] e questa corte cassò - con sentenza n. 17586/05 - detta pronunzia per non integrità del contraddittorio, non essendo stato notificato l'atto di citazione in riassunzione anche alla Fondazione della Cassa di Risparmio V.E., dante causa di Sicilcassa spa, invece parte del giudizio di appello in cui era stata pronunziata la sentenza non definitiva del 1996.

§ 1.6. Riassunta per la seconda volta dinanzi alla corte di appello la causa seguita a tale sentenza non definitiva, stavolta dalla Sicilcassa in liq.ne (e con



atto di citazione notificato tra il 27 ed il 28 marzo 2006 al Comune di Palermo, alla Arturo s.a.s di Dotti Dorotea, al Banco di Sicilia spa, alla Banca d'Italia ed alla Fondazione del Banco di Sicilia quale incorporante della Fondazione della Cassa di Risparmio V.E.), si costituirono solo il primo di detti convenuti e, per la seconda, la Curatela del fallimento nel frattempo dichiarato, nonché, a seguito di ordinanza collegiale del 17.7.09, anche la succeditrice del Banco di Sicilia spa, cioè Unicredit spa.

§ 1.7. All'esito, la corte territoriale ha dichiarato nullo il precetto di pagamento intimato il 24.7.90 quanto a £ 3.293.926.106 e la sussistenza del diritto del Comune di Palermo ad ottenerne la restituzione, peraltro facendo salva ogni decisione sulla spettanza del rimanente importo precettato, che ha ritenuto demandata al giudice dell'appello ancora pendente, benché sospeso".

Per la cassazione di tale ultima sentenza della Corte d'appello, resa il 6.2.2012, proposero ricorso la Curatela del Fallimento "Soc. Arturo s.a.s. di Dotti Dorotea, in liquidazione", nonché, con autonomi ricorsi incidentali, la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. e il Comune di Palermo, ma questa Corte di legittimità li rigettò tutti con la già citata sentenza n. 7995 del 20.4.2015. Tuttavia, questa stessa Corte, a fronte dell'anomala e oltremodo annosa vicenda processuale complessivamente svoltasi dinanzi alla Corte d'appello palermitana, nella motivazione della citata sentenza effettuò una ricognizione conclusiva della materia ancora *sub iudice*, individuandola in quella della spettanza o meno dell'importo finale di L. 976.519.709 (pari alla differenza tra l'importo, in origine precettato, di L. 4.270.445.815 e quanto ivi esposto per rivalutazione

monetaria successiva al marzo 1987, pari a L. 3.293.926.106), a titolo a) di interessi moratori (per il ritardo nel pagamento del capitale accertato e liquidato nella sentenza del marzo 1987), b) di spese del giudizio di opposizione, c) di spese di registrazione della sentenza e d) di spese di precetto. Precisò infine questa Corte che *"l'entità della condanna finale alla restituzione di somme corrisposte in sede di assegnazione ad opera del pretore sul precetto del 24.7.90 va allora definitivamente stabilita dalla corte suddetta (la Corte d'appello di Palermo, n.d.e.) in quella sede, una volta accertato - definitivamente escluso il diritto alla rivalutazione monetaria oggetto del precetto per £ 3.293.926.106 - se e quale parte dell'ulteriore somma fosse in origine dovuta dalla debitrice eseguita, con necessariamente unitaria finale pronunzia a conclusione della controversia, con le conseguenti eventuali statuizioni restitutorie (beninteso, in uno all'individuazione degli eventuali accessori spettanti e delle relative decorrenze)"*.

Riattivato l'iter processuale da parte della Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28.12.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 25.1.1994, dichiarò la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. e il Fallimento della Arturo s.a.s. di Dotti Dorotea tenuti in solido alla restituzione in favore del Comune di Palermo della somma di € 1.196.840,52, oltre interessi legali dal 15.10.1990 al soddisfo, compensando integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite e lasciando a carico del Fallimento quelle nei rapporti con Unicredit s.p.a., Banca d'Italia e "Fondazione Italia" (*rectius*, Fondazione Sicilia).

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., affidandosi a quattro motivi, cui resistono con autonomi controricorsi il Comune di Palermo e il Fallimento della società che pure propongono distinti ricorsi incidentali sulla base, rispettivamente, di uno e di due motivi, anch'essi reciprocamente resistiti con autonomi controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Sicilcassa e il Fallimento hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE

1.1 - Con il primo motivo, deducendo "*Omessa pronuncia- Nullità della sentenza e del procedimento (art. 112, 384 c.p.c. - Art. 2909 c.c. - art. 360 n. 4 c.p.c.)*", si sostiene che la Corte d'appello di Palermo ha errato nel non procedere all'accertamento dell'esistenza del credito intimato dalla società con il secondo precetto, notificato il 24.7.1990. Rileva la ricorrente principale che la Corte - partendo dal presupposto di una presunta "autolimitazione" del proprio credito effettuata dalla in precetto - ha accertato che certamente (avuto riguardo sia alle spese di registrazione delle sentenze, che agli interessi legali dal 1987 al 1990), vi era un credito ben superiore all'importo di L. 976.519.709, che però non poteva essere superato, appunto, in forza di detta autolimitazione; ed ha quindi ritenuto superfluo l'accertamento dell'esatto maggior importo.

Sostiene ora la Sicilcassa che la Corte del merito non si è attenuta ai dettami di Cass. n. 7995/2015, che aveva dato delle chiare indicazioni sulle modalità di calcolo dei rispettivi crediti, al cui solo esito finale avrebbe poi dovuto

determinarsi l'obbligazione restitutoria in favore del Comune di Palermo. Nel far ciò, la Corte palermitana avrebbe violato le norme in rubrica, ed in special modo quella secondo cui il giudice del rinvio deve attenersi non solo alla regola giuridica enunciata dalla S.C., ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, tanto più che la questione della pretesa "autolimitazione" era da considerarsi del tutto nuova.

1.2 - Con il secondo motivo, deducendo in subordine "*violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)*", si rileva che alcuna "autolimitazione" poteva evincersi dal precetto del 24.7.1990: con esso, la [] aveva semplicemente quantificato i propri crediti nel complesso, detraendo quanto nelle more ottenuto con la prima ordinanza di assegnazione del 20.7.1990, e intimando quindi il finale importo precettato di L. 4.270.445.815, oltre diritti e spese di notifica come da specifica a margine e altri accessori. Ritiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe potuto annullare il precetto in questione solo dopo aver effettuato un nuovo conteggio complessivo del credito (ossia, dopo aver verificato se la [] all'atto della notifica del secondo precetto, fosse creditrice di un credito esattamente determinato). E ciò è tanto vero che la stessa Corte territoriale - nel troncone processuale arenatosi per effetto dell'ordinanza di sospensione del 10/24.5.2002 e poi riattivato dalla stessa Sicilcassa a seguito di Cass. n. 7995/2015 - aveva disposto ben due CTU, dall'ultima delle quali era risultato che, in ogni caso, la prima assegnazione del 20.7.1990 (pari a L. 20.474.573.725) era da considerare non soddisfattiva.

1.3 - Con il terzo motivo, deducendo *"omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)"*, si osserva che la Corte d'appello ha ritenuto che la sommatoria delle voci certamente dovute dal Comune per spese di registrazione, precetto, ecc., fosse pari a L. 624.037.100, mentre in realtà la Sicilcassa, nella comparsa con appello incidentale e nelle successive difese, aveva indicato tale somma in L. 856.357.715, come da precetto della _____ notificato il 24.7.1990, parzialmente riprodotto in ricorso. Secondo la ricorrente, la Corte del merito ha del tutto omesso di esaminare la correttezza di tali importi.

1.4 - Con il quarto motivo, deducendo *"violazione e falsa applicazione dell'art. 55 L.Fall., richiamato dall'art. 83, comma secondo, del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (art. 360, n. 3 c.p.c.)"*, si contesta, ancora, la decisione nella parte in cui ha dichiarato la debenza degli interessi sulla somma da restituire dal 15.10.1990 all'effettivo soddisfo, giacché - essendo stata posta essa ricorrente in liquidazione coatta amministrativa - opera la sospensione del corso degli interessi dall'apertura della procedura concorsuale, avvenuta il 5.9.1997.

RICORSO INCIDENTALE FALLIMENTO

SAS

1.5 - Con il primo motivo, deducendo *"omessa pronuncia ex art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. - Omesso esame dell'atto di cessione del credito pro solvendo prodotto in atti"*, rileva il Fallimento _____ che, nelle note autorizzate depositate dinanzi alla Corte d'appello di Palermo in data 28.11.2015, era stata specificamente dedotta la questione della limitazione della cessione pro



solvendo intervenuta tra la _____ e la Cassa di Risparmio V.E. (dante causa della Sicilcassa, che in forza di detta cessione aveva incassato le somme pignorate in danno del Comune – v. Cass. n. 7995/2015, par. 12, n.d.e.) al solo importo di L. 17.492.485.677, e che su ciò la Corte non ha avuto cura di decidere.

1.6 - Con il secondo motivo, deducendo *“omessa pronuncia in merito alle eccezioni sulla pretesa solidarietà tra la Sicilcassa S.p.a. in l.c.a. e il Fall.to per le somme da restituire al Comune di Palermo”*, si contesta ancora la decisione impugnata nella parte in cui s'è accertato un obbligo di restituzione del Fallimento, in solido con Sicilcassa, ancorché solo quest'ultima abbia percepito le somme erroneamente pignorate.

RICORSO INCIDENTALE COMUNE DI PALERMO

1.7 - Con l'unico motivo, deducendo *“violazione dell'art. 112 e dell'art. 384 cpc e dell'art. 2909 cc ex art. 360 punto 4 cpc – violazione dell'art. 112 cpc ex art. 360 cpc punto 5”*, il Comune osserva che il credito di _____ era stato integralmente soddisfatto già con la prima assegnazione del 20.7.1990. Sicché, all'esito di Cass. n. 7995/2015, occorre anzitutto verificare se, sulla base di detta prima assegnazione, _____ fosse stata integralmente soddisfatta, tenuto conto della non debenza della rivalutazione monetaria, questione coperta dal giudicato. La risposta della Corte del merito sul punto, secondo il ricorrente incidentale, viola il giudicato ed è meramente apparente. Rileva infatti il Comune che il credito di _____ in linea capitale, come emerso dalla CTU Magazzù/La Barbera (versata in atti), era pari a L. 16.608.679.011 alla

data del 30.1.1987. Pertanto, tenuto conto della non debenza della rivalutazione monetaria (e quindi degli interessi sulle somme via via rivalutate, pure indebitamente precettati), la Corte d'appello avrebbe dovuto calcolare i soli interessi legali anatocistici sul capitale liquidato a quella data (30.1.1987), come da titolo azionato, così giungendosi al complessivo importo di L. 19.716.868.621 per capitale e interessi alla data del 20.7.1990 (data della prima assegnazione). Pertanto, poiché per effetto di quest'ultima il Comune pagò complessive L. 21.213.505.256, di cui L. 20.474.573.725 per sorte ed interessi e il resto per spese di registrazione e spese legali, ne deriva che

» C.C.R.V.E., dante causa di Sicilcassa, ottennero – rispetto al dovuto - la somma eccedente di L. 757.705.104, oltre le spese ancora oggi richieste dalla stessa Sicilcassa. In conclusione, secondo il Comune di Palermo, alla data del secondo precetto, non era titolare di alcun credito.

2.1 – Preliminarmente, deve rilevarsi che il Fallimento ha dichiarato di condividere "quasi totalmente" le censure di cui ai primi tre motivi del ricorso principale, mentre il Comune di Palermo ciò ha fatto limitatamente al primo motivo.

2.2 – Sempre in via preliminare, va rilevato che le parti, nei rispettivi scritti difensivi (e, a ben vedere, la stessa sentenza impugnata), fanno talvolta riferimento alla ordinanza pretorile di assegnazione "del 20.7.1990", emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in seno al primo procedimento esecutivo avviato da

» danno del Comune di Palermo. Ebbene, si tratta in realtà dell'ordinanza depositata il 16.7.1990 (prodotta in copia dall'Ente sub doc. 5

del fascicolo di parte n. 2 dell'opposizione all'esecuzione avviata dinanzi al Pretore di Palermo), ed effettivamente saldata dal suo tesoriere in data 20.7.1990 in favore della C.C.R.V.E., dante causa della Sicilcassa, come pure risulta dal ricorso principale. Con queste precisazioni, nel prosieguo continuerà a farsi riferimento, al riguardo e per comodità, all'ordinanza di assegnazione "del 20.7.1990".

2.3 - Prima di entrare *in medias res*, infine, si osserva che non v'è spazio in questa sede per scrutinare il comportamento processuale della società a riguardo alla duplicazione delle pretese creditorie in forza del medesimo titolo esecutivo, una volta integralmente ottenuto quanto intimato col primo precetto, com'è avvenuto nella specie e come meglio si dirà *infra*: infatti, l'applicazione del principio affermato da Cass. n. 6664/2013 (secondo cui "*In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei*

principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo"), che a sua volta trova fondamento nel noto arresto di Cass., Sez. Un., n. 23726/2007, sul divieto di frazionamento del credito, deve ritenersi senz'altro preclusa dal complessivo andamento del presente giudizio, protrattosi per oltre un quarto di secolo e giunto diverse volte anche in questa sede di legittimità, senza che la questione sia stata sollevata da alcuno, né tantomeno rilevata d'ufficio da questa stessa Corte.

Considerazioni sostanzialmente analoghe possono svolgersi ove avesse inteso agire esecutivamente in modo parcellizzato per il recupero di distinti crediti fondati sul medesimo titolo esecutivo, condotta parimenti abusiva alla luce del principio affermato da Cass. n. 8576/2013, non massimata sul punto, secondo cui *"ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito"*. Detta ultima questione, anch'essa mai sollecitata da alcuno né rilevata prima d'ufficio e quindi comunque non affrontabile in questa sede, risulta peraltro non pertinente nella fattispecie, perché, come si dirà (v. in particolare par. 8.2.1 e ss.), con il primo precetto del 1987 aveva in realtà avviato l'azione esecutiva per l'intero credito portato dal titolo, costituito dalla sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30.1/4.3.1987.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Infatti, con il mezzo in esame, Sicilcassa assume che il giudizio culminato nella decisione qui impugnata fosse un giudizio di rinvio e che quindi la Corte d'appello fosse vincolata alle statuizioni di Cass. n. 7995/2015, secondo quanto previsto dall'art. 384 c.p.c..

In realtà, così non è. La citata sentenza di legittimità, infatti, non ha fissato alcun principio di diritto cui la Corte d'appello avrebbe dovuto attenersi, ex art. 384 c.p.c., perché essa non ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata: infatti, con detta decisione furono rigettati tutti i ricorsi, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito uno dei due tronconi dell'originariamente unico giudizio d'appello. Allo scopo, quindi, di agevolare la nuova decisione che si auspicava - una volta riassunto il giudizio d'appello quiescente - potesse porre fine alla lunghissima *querelle* giudiziaria, Cass. n. 7995/2015 ha effettuato una ricognizione di ciò che doveva ancora ritenersi *sub iudice* dopo il passaggio in giudicato della questione circa la non debenza della rivalutazione monetaria, in ciò ribadendo quanto già rilevato dalla stessa Corte d'appello di Palermo con la sentenza del 6.2.2012, in quella sede impugnata: pertanto - posto che la aveva intimato, col secondo precetto, la somma di L. 4.270.519.709 oltre accessori e che di queste certamente L. 3.293.926.106 non erano dovute, perché concernenti la rivalutazione monetaria, tanto che era stato definitivamente accertato il diritto del Comune di Palermo di riottenere detta somma - , questa Corte ha chiaramente indicato al giudice d'appello (seppur in ottica collaborativa) quali ~~passaggi ancora occorressero, prima di giungere alle statuizioni finali sulla~~

restituzione delle somme indebitamente pignorate in danno dell'Ente con atto del 6.9.1990.

Il fatto che, come meglio si vedrà, la Corte d'appello solo in apparenza abbia seguito quel percorso "suggerito" da questa Corte non comporta affatto la violazione dell'art. 384 c.p.c., ma più propriamente (e soprattutto) vizi processuali riguardo al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all'obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti giurisdizionali, come sostanzialmente – e comunque (v. *infra*) – hanno denunciato tutte le parti che in questa sede hanno svolto attività processuale.

4.1 – Vanno ora esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo del ricorso principale (cui ha aderito, come anticipato, il Fallimento e il ricorso incidentale del Comune di Palermo, in quanto connessi e sostanzialmente in parte convergenti. Essi sono tutti fondati, nei limiti che seguono.

4.2 – La Corte palermitana, prendendo spunto dalle indicazioni di Cass. n. 7995/2015, ha ritenuto di dover verificare se l'importo residuo di cui al secondo precetto ancora *sub iudice* (L. 976.519.709) trovasse giustificazione nelle seguenti voci: 1) interessi moratori sul capitale dal marzo 1987; 2) spese del giudizio di opposizione; 3) spese di registrazione delle sentenze; 4) spese di precetto. La Corte del merito, quindi, ha selezionato le spese di registrazione delle sentenze, determinandole in L. 624.037.100 (ed individuando le relative pronunce, in particolare: a) nella sentenza del Tribunale di Palermo del



17.2.1985; b) nella sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4.3.1987; c) nella sentenza del Tribunale di Palermo del 28.10.1989); ha poi rilevato che, avuto riguardo alla base di calcolo degli interessi moratori (individuata in L. 20.474.573.725), l'entità degli interessi legali alla fine degli anni '80 era talmente elevata (5% annuo) che non occorreva accertare analiticamente l'importo degli stessi, perché certamente tali da determinare, sommati alle spese di registrazione, il superamento del detto importo residuo (L. 976.519.709). Ha poi chiosato nel senso che non poteva andarsi oltre detta ultima somma, perché frutto di "autolimitazione della domanda" da parte della

4.3.1 - Tale percorso motivazionale, che mostra la struttura di una grande - se non spesso grossolana - approssimazione, comporta la palese violazione degli artt. 112 e 474 c.p.c. (oltre che dell'art. 346 c.p.c., norma la cui inosservanza è pure sostanzialmente denunciata); inoltre, la motivazione è totalmente apparente. Ed in ciò, tutti i mezzi in esame - ciascuno per quanto di ragione - colgono nel segno.

4.3.2 - Infatti, e proseguendo per ordine, la materia ancora "viva" in appello (come pure poteva evincersi dalla più volte citata Cass. n. 7995/2015, laddove si indicava tra l'altro alla Corte siciliana di accertare "se e quale parte dell'ulteriore somma fosse in origine dovuta dalla debitrice esecutata") necessitava di un definitivo accertamento circa la debenza o meno delle somme in relazione a quei punti prima richiamati dalla stessa n. 7995/2015 (e prima ancora, da Corte d'appello di Palermo 6.2.2012, passata in giudicato),

tenuto ovviamente conto che si trattava di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avviata a seguito del pignoramento presso terzi eseguito il 6.9.1990.

Pertanto, la Corte d'appello - pur dovendo prescindere dalla questione del possibile abuso del processo esecutivo (v. par. 2.3) - era chiamata ad interpretare correttamente il titolo esecutivo azionato, per accertare se, alla data della notifica del secondo precetto (24.7.1990), un credito d a ancora vi fosse (per quelle voci prima elencate) e quale ne fosse l'ammontare. Tutto ciò, tenuto conto della non debenza della rivalutazione monetaria definitivamente accertata, ma anche degli elementi identificativi dell'azione (ossia, in particolare, *petitum* e *causa petendi*) ex art. 615 c.p.c. spiegata dal Comune di Palermo, che aveva sempre sostenuto di null'altro dovere (tesi, come s'è detto, totalmente accolta dalla sentenza di primo grado, poi appellata).

Ora, l'errore della Corte d'appello è fin troppo evidente, perché si è proceduto all'accertamento del dovuto come se le questioni demandate necessitassero di un mero calcolo aritmetico (relativo, cioè, alla determinazione quantitativa di ciascuna delle voci prima indicate) e non già di una previa verifica circa la effettiva debenza di ciascuna di dette voci al momento della notifica del secondo precetto, come invece era necessario alla luce della opposizione all'esecuzione spiegata dal Comune, nei limiti della devoluzione in appello.

4.3.3 - Infatti, la Corte del merito ha avviato l'indagine dalle spese di registrazione delle sentenze (v. *supra*, par. 4.2). Senonché, essendo già stata

emessa una prima ordinanza di assegnazione (quella del 20.7.1990), per complessive L. 20.474.573.725 a soddisfazione di capitale, rivalutazione ed interessi, nonché le spese intimate con precetto del 14.5.1987, e per L. 738.931.531 a soddisfo delle ulteriori spese di esecuzione, è di solare intuizione che occorresse anzitutto verificare se dette spese di registrazione fossero state oggetto o meno della prima ordinanza di assegnazione, non essendo certo sufficiente rifarsi, essenzialmente, al "prospetto riepilogativo" contenuto nella comparsa di costituzione della del 25.9.2015, come invece ha fatto il giudice d'appello. E ciò tanto più alla luce della tecnica di redazione del secondo precetto, formulato come riepilogo analitico del primo (il confronto tra i due atti di precetto in discorso - entrambi riportati nel ricorso principale - è assai agevole, anzi, immediato), con aggiunta del capitale integralmente rivalutato e di alcune altre spese e con detrazione delle somme già incassate: da qui l'importo finale nuovamente precettato da pari a L. 4.270.445.815.

A dimostrazione della erroneità della verifica in discorso, basti qui solo considerare che, da quanto emerge dall'elencazione delle singole poste creditorie contenuta nel precetto del 24.7.1990, riportato nel ricorso principale, le spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Palermo del 28.10.1989 (che ha definito, sostanzialmente rigettandola, la prima opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Palermo avverso il primo atto di pignoramento, notificato il 17.6.1987), pure riconosciute dalla decisione

qui impugnata, non sono neanche indicate, né quindi intimate. Ma di ciò si dirà meglio al par. 8.3.3.

4.3.4 – Ancor più evidente è, poi, l'errore circa le modalità di computo degli interessi legali. Sul punto, la Corte territoriale ha proceduto prendendo a base di calcolo l'intero importo oggetto della prima assegnazione (L. 20.474.573.725), per capitale, rivalutazione, interessi e spese precettate (v. par. precedente).

Già solo tale superficiale approccio evidenzia l'inconcepibilità del calcolo stesso (per di più eseguito per approssimazione), giacché il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se una tale duplicazione degli accessori del credito fosse giustificata alla luce del titolo esecutivo azionato e, prim'ancora, se un'assegnazione conforme al *quantum* rideterminato da quella stessa pronuncia che aveva definito la prima opposizione all'esecuzione promossa dall'Ente (ossia, la già citata sentenza del Tribunale di Palermo del 28.10.1989), nonché al precetto notificato il 14.5.1987, abilitasse il creditore a intimare il pagamento (anche) di ulteriori interessi, come se il credito non fosse destinato ad estinguersi mai.

In realtà, la verifica demandata alla Corte palermitana era molto più circoscritta, ancorché più semplice: una volta definitivamente esclusa la debenza della ulteriore rivalutazione, occorreva solo accertare l'importo degli interessi dovuti sul capitale come liquidato dalla stessa Corte territoriale con la sentenza del 30.1-4.3.1987 (si vedano anche, sul punto, le chiare indicazioni di Cass. n. 7995/2015), per poi anche qui verificare se essi non fossero stati



oggetto della prima assegnazione. Accertamento che, all'evidenza, è del tutto mancato.

4.3.5 - Quanto alla pretesa "autolimitazione della domanda" (per quanto detto, questione ormai residuale), l'affermazione è del pari errata.

Il creditore che intima al proprio debitore il pagamento di un determinato importo, notificandogli l'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., non opera alcuna "autolimitazione" (come se si trattasse di una domanda avanzata nel processo di cognizione), ma liquida il preteso credito per capitale, interessi e spese sulla base di una propria interpretazione del titolo esecutivo vantato; il debitore può contestare tale esplicitazione - con opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda del vizio denunciato - fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare anche d'ufficio la correttezza dei calcoli esposti e, in definitiva, la congruenza tra titolo esecutivo azionato e importo nel complesso precettato. D'altra parte, il creditore che abbia eseguito il pignoramento sulla base di *quel* precetto può pur sempre far valere ulteriori crediti frattanto maturati, spiegando autonomo ricorso per intervento nel procedimento esecutivo già avviato, ex art. 499 c.p.c., secondo le forme e i tempi rispettivamente stabiliti dal codice di rito per ciascuna tipologia di esecuzione forzata (v. Cass. n. 3656/2013).

Ciò posto, anche per la questione in esame la Corte palermitana è incorsa nel medesimo errore prospettico prima riscontrato (v. par. 4.3.2). Per procedere all'accertamento occorrente, sarebbe stato necessario - e ad un tempo sufficiente - esaminare il primo precetto intimato da _____ in data _____



14.5.1987, la prima ordinanza di assegnazione (quella del 20.7.1990) e il secondo precetto del 24.7.1990, naturalmente alla luce del titolo esecutivo azionato e tenendo conto dello specifico contenuto di quest'ultimo precetto (specie in relazione agli interessi, di norma intimati da una certa data fino al soddisfo, come pure sostanzialmente avvenuto nella specie: da qui, l'ulteriore erroneità dell'affermazione del giudice d'appello circa una inesistente "autolimitazione"). Si tratta di un accertamento di minima complessità, tuttavia obliterato dalla Corte territoriale proprio per l'errore di prospettiva prima descritto.


4.4.1 – I motivi in esame, fin qui convergenti, prendono a questo punto direzioni diametralmente opposte, sostenendosi da un lato (Sicilcassa e a necessità di determinare senza alcuna limitazione il proprio preteso maggior credito, da detrarre dall'importo di L. 3.293.926.106, ossia dalla somma che si è già accertato dover essere restituita all'Ente, perché concernente l'ulteriore rivalutazione monetaria, non dovuta; e dall'altro (Comune di Palermo), quella di determinare non solo la non debenza dell'ulteriore somma di L. 976.519.709, indebitamente precettata, ma anche della somma di L. 757.705.204 (che si pretende indebitamente assegnata con l'ordinanza del 20.7.1990), e così giungere alla liquidazione dell'intero importo che a suo dire deve essergli restituito, pari a L. 4.934.476.679, oggi € 2.544.844,52.

Ritiene la Corte che entrambe le tesi siano infondate, nei termini che seguono.

4.4.2 - Invero, l'assunto di Sicilcassa (e d [redacted] secondo cui l'assegnazione del 20.7.1990 era da considerarsi non integralmente estintiva del proprio credito - il che avrebbe dovuto evincersi già dalla seconda relazione di CTU (quella a firma dei dottori commercialisti Magazzù e La Barbera), da cui risultava comunque un credito residuo della [redacted] di L. 2.792.898.321 o di L. 1.783.092.106, a seconda del metodo di calcolo utilizzato (v. Tav. 10 della CTU, riportata in ricorso) - è erroneo: non si tiene conto, infatti, che il calcolo così indicato è fondato sulla Tav. 6 della CTU (anch'essa riportata in ricorso), che però determina il credito della [redacted] computando anche la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata alla data del 1.6.1989. Tuttavia, costituisce ormai questione coperta dal giudicato, come più volte detto, la non debenza della rivalutazione monetaria per il periodo successivo alla sentenza della Corte d'appello del 4.3.1987 (v. Cass. n. 7995/2015), sicché sulla base di tali risultanze non può certo emergere il preteso effetto non estintivo della prima assegnazione.

4.4.3 - Anche la tesi del Comune di Palermo, però, così come prospettata, non può essere accolta.

Infatti - ribadita l'evidente fondatezza del ricorso incidentale del Comune relativamente all'errore metodologico in cui è incorsa la Corte del merito, ed evidenziato che la verifica della non debenza della somma di L. 976.519.709 necessita degli opportuni approfondimenti delle risultanze istruttorie, come si dirà - va qui rilevato che alcuna pretesa restitutoria può essere avanzata dall'Ente in relazione all'assegnazione del 20.7.1990, per il noto principio della



irretrattabilità (o della definitività) dei risultati della esecuzione (su cui si vedano, in particolare, Cass. n. 23182/2014, nonché Cass. n. 17371/2011, così massimata: *"In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicito col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata"*).

Infatti, poiché il codice di rito appresta specifici rimedi per far valere eventuali errori in cui sia incorso il giudice dell'esecuzione, anche nella fase distributivo/satisfattiva, è evidente che la pacifica totale inerzia del Comune rispetto all'ordinanza di assegnazione del 20.7.1990 gli preclude ora l'esercizio di ogni azione tendente a modificare o diminuire gli effetti che da essa derivano, compresa la *condictio indebiti*: come efficacemente evidenzia la già citata Cass. n. 23182/2014, in motivazione, *"Tanto pare agevolmente ricondursi all'esigenza di legalità intrinseca dell'attività giurisdizionale, la quale implica, a sua volta, che sia possibile e sufficiente, ma al tempo stesso*

necessario, per i soggetti che se ne ritengano lesi, reagire all'interno del processo e coi mezzi apprestati dall'ordinamento, affinché il risultato finale possa presumersi conforme a diritto: il sistema processuale, in definitiva, non consente la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti, nemmeno solo risarcitorie, al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate (Cass. 20 marzo 2014, n. 6521)".

Gli effetti dell'assegnazione del 20.7.1990 disposta dal Pretore di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, devono pertanto ritenersi immodificabili.

5.1 – Venendo ora all'esame del ricorso incidentale del Fallimento il primo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La questione dei rapporti interni tra e Sicilcassa riguardo all'esatto perimetro della cessione del credito di cui all'atto notarile del 6.7.1987 entra in scena *ex abrupto*: dall'esame del ricorso incidentale, non si evince quando e dove essa sia stata avanzata, né se – proposta eventualmente in primo grado – sia poi transitata in appello e in che termini.

Se poi la curatela (come pure parrebbe evincersi dal tenore testuale del motivo) pretende di individuare l'*error in procedendo* del giudice d'appello nell'omesso esame delle note autorizzate depositate il 28.11.2015, riportanti a suo dire la "*specificità del rapporto dare-avere tra le parti*", il motivo è ancor più inammissibile, perché non può certo ipotizzarsi una omessa pronuncia riguardo a note esplicative depositate in appello, qualora non se ne dimostri (come nella specie) la congruenza con i motivi di gravame (o con le eccezioni) ritualmente formulati.

Non senza evidenziare, infine, che – come correttamente osserva il Comune di Palermo - sia l'assegnazione del 20.7.1990, che quella del 22.10.1990, sono state disposte dal Pretore di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, in favore della C.C.R.V.E. e col pieno consenso della [redacted] v. doc. 5 del fascicolo n. 2 dell'Ente dinanzi al Pretore e doc. 5 del fascicolo dell'Ente nel giudizio d'appello iscritto al N. 899/94 R.G.), sicché discutere ancora oggi – e dopo il tortuoso dipanarsi del presente giudizio – della presunta necessità di ridefinire i rapporti di dare-avere tra cedente e cessionaria (*melius*, sua avente causa), pare ~~francamente~~ un fuor d'opera.

6.1 – Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece fondato.

Pacificamente, tutte le somme ricavate dal descritto e travagliato secondo pignoramento presso terzi, notificato il 6.9.1990, sono state incassate dalla sola C.C.R.V.E., dante causa della Sicilcassa (salvo quanto si dirà al par. 8.4); è quindi evidente che l'unico soggetto legittimato a subire la pronuncia (seppur dichiarativa, stante la pendenza della procedura concorsuale) di restituzione delle somme indebitamente pignorate non può che essere, oggi, il soggetto che quelle somme ha incassato senza titolo giustificativo, ossia la sola Liquidazione della Sicilcassa, non certo il Fallimento [redacted] alcun obbligo solidale restitutorio può quindi configurarsi a carico di quest'ultimo per detta somma, come invece ha erroneamente stabilito la Corte territoriale.

7.1 – Infine, il quarto motivo del ricorso principale è fondato, seppur in forza di argomenti parzialmente diversi da quelli offerti da Sicilcassa. Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di

diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (da ultimo, Cass. n. 18775/2017). Ciò posto, va al riguardo evidenziato che il credito restitutorio vantato dal Comune di Palermo è di natura concorsuale (si tratta, infatti, di somme incassate dalla dante causa della Sicilcassa *in bonis*, di cui successivamente s'è rilevata nella *sedes materiae* – ossia, in questo procedimento – la mancanza di *causa solvendi*), sicché la questione del computo degli interessi e della sospensione ex art. 55 l.fall. non doveva neppure essere esaminata dalla Corte d'appello, essendo evidentemente demandata agli organi della Liquidazione. Ciò presuppone, naturalmente, che il Comune di Palermo avanzi rituale domanda di insinuazione al passivo, ex art. 209 l.fall.

8.1 – In definitiva, il primo motivo del ricorso principale è infondato, il primo motivo del ricorso incidentale del Fallimento è inammissibile, il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale del Fallimento e il ricorso incidentale del Comune di Palermo sono accolti; la sentenza impugnata è quindi cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c..

8.2.1 – A tal proposito, come già evidenziato (v. par. 4.3.2 e ss.), per la soluzione della controversia occorre accertare se nell'ambito della prima ordinanza di assegnazione del 20.7.1990, non fossero per ipotesi ricomprese le voci qui ancora *sub iudice*, e cioè quelle inserite nel secondo precetto a titolo a) di interessi moratori (per il ritardo nel pagamento del capitale accertato e

liquidato nella sentenza del marzo 1987), b) di spese del giudizio di opposizione, c) di spese di registrazione della sentenza e d) di spese di precetto.

Ora, è pacifico per tutte le parti che in questa sede hanno svolto attività processuale che, sulla base delle risultanze della CTU Magazzù-La Barbera (qui versata in atti sia da Sicilcassa, sub doc. 5, sia dal Comune di Palermo, sub doc. 4), il credito della società in linea capitale alla data del 30.1.1987 (data della decisione della Corte d'appello che effettuò la definitiva *taxatio*, con conseguente trasformazione delle pretese della in credito di valuta; la decisione venne poi pubblicata il 4.3.1987) era pari a L. 16.608.679.011 e che, alla data del 20.7.1990, il credito per interessi legali capitalizzati (come da titolo) era pari a L. 3.108.189.610.

Più in dettaglio, la correttezza aritmetica di tali dati è anzitutto espressamente riconosciuta dalla ricorrente principale (v. in particolare, pp. 13 e 26 del ricorso), che su di essa poggia la propria pretesa di un maggior credito da accertare, seppur in un più ampio e articolato contesto, destinato però ad essere disatteso per effetto del sopravvenuto giudicato interno riguardo alla rivalutazione (v. *supra*, par. 4.4.2).

Analogo riconoscimento può dirsi implicitamente effettuato dal Fallimento addove ha dichiarato di aderire "quasi totalmente" ai primi tre motivi del ricorso della Sicilcassa, principalmente fondato (specie il secondo mezzo), su detti conteggi. Sul punto, è appena il caso di precisare che la reale divergenza tra le posizioni del Fallimento e della Sicilcassa, come

manifestate in questa sede, risiede nelle questioni inerenti i rapporti interni di dare-avere, non tanto nella individuazione del credito all'epoca vantato dalla società *in bonis* nei confronti del Comune di Palermo. In quest'ottica, la velata censura svolta dal Fallimento a pag. 14 del controricorso ("*... la CAP non ha ritenuto di dover ammettere il richiamo del ctu non solo per la quantificazione esatta della somma dovuta per sorte alla ... ma altresì per il calcolo degli interessi legali ...*") va letta e valutata non tanto come disconoscimento dei risultati parcellizzati cui era giunta la CTU Magazzù-La Barbera riguardo al credito per capitale ed interessi al netto della ulteriore rivalutazione, quanto piuttosto come dimostrazione della denunciata "frettolosità" con cui la Corte territoriale avrebbe affrontato l'ultima appendice processuale d'appello. E ciò è tanto vero che lo stesso Fallimento, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (v. p. 5), richiama e ribadisce l'assunto (infondato) della Sicilcassa secondo cui l'assegnazione del 20.7.1990 era da considerare non estintiva, facendo propri i medesimi argomenti riportati tra virgolette dalla stessa Sicilcassa, tratti proprio - ed esattamente - dalla relazione di CTU Magazzù-La Barbera. D'altra parte, la stessa - in seno al precetto del 14.5.1987 (doc. 8 del fascicolo n. 2 dell'Ente dinanzi al Pretore) - aveva quantificato il proprio credito per sorte capitale in termini sostanzialmente coincidenti (ossia, in L. 16.822.166.131).

Infine, il Comune di Palermo richiama espressamente le risultanze della detta CTU per inferirne *tout court* che il credito della per capitale è pari a L. 16.608.679.011 alla data del 30.1.1987, mentre quello per interessi

capitalizzati semestralmente è pari a L. 3.108.189.610, per un credito complessivo di L. 19.716.868.621.

8.2.2 - In ogni caso, ove anche volesse prescindere dalle considerazioni che precedono, reputa la Corte che la più volte richiamata relazione di CTU, sfrondata dagli accertamenti su ciò che con certezza non è dovuto (ossia, la ulteriore rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma così rivalutata), deve qui valutarsi come sorretta dall'applicazione di metodologia corretta e pertanto idonea a dare congruente risposta (*in parte qua*) al quesito peritale a suo tempo posto dal giudice d'appello, sicché i relativi risultati, quanto alla determinazione del credito per capitale ed interessi, paiono pienamente condivisibili.

8.3.1 - Accertato, quindi, che il credito della _____ all'atto della prima assegnazione del 20.7.1990 era pari a complessive L. 19.716.868.621 (di cui L. 16.608.679.011 per capitale rivalutato fino al 30.1.1987 e L. 3.108.189.610 per interessi come da titolo), può adesso procedersi alle ulteriori necessarie verifiche.

Ora, dall'esame congiunto dell'atto di precetto notificato ad istanza di _____ il 14.5.1987, nonché della relativa ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 20.7.1990 (rispettivamente, docc. 8 e 5 del fascicolo n. 2 dell'Ente dinanzi al Pretore), emerge senza alcun dubbio che con quest'ultima venne senz'altro estinta ogni ragione di credito della stessa _____ per capitale, interessi e spese a tale data.

8.3.2 - Infatti, posto il capitale in L. 16.608.679.011 (come già detto, l'importo precettato per sorte dalla in data 14.5.1987 è sostanzialmente coincidente) ed iniziando proprio dalla questione degli interessi, regolarmente (seppur genericamente: "*maturati e maturandi successivamente alle predette date*") intimati, è di solare evidenza che essi sono stati integralmente corrisposti, perché, come s'è ampiamente detto, il totale dovuto per capitale ed interessi ammonta a L. 19.716.868.621, somma ovviamente inferiore a quella di L. 20.474.573.725, assegnata il 20.7.1990, ed in essa ricompresa.

In proposito, deve però sgombrarsi il campo da un equivoco. Detta ultima assegnazione, come già in parte evidenziato, venne disposta all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Palermo, definito dal Tribunale con la già citata sentenza del 28.10.1989, che rideterminò il totale del credito vantato da (a fronte di una somma precettata pari a L. 17.492.485.677, oltre interessi), in complessive L. 20.474.573.725 alla data del 1.6.1989, conformemente alla precisazione operata da detta società nella comparsa conclusionale depositata in quel giorno, quantificazione fatta propria dal giudice dell'opposizione senza particolare approfondimento (si veda lo stralcio della motivazione di detta decisione, riportato dal Comune di Palermo a p. 5 del proprio controricorso).

Ora, dall'esame dell'ordinanza di assegnazione del 20.7.1990, emerge chiaramente che essa fu disposta - si ripete, per l'importo di L. 20.474.573.725, conformemente all'accertamento operato dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 28.10.1989 - a soddisfazione del credito vantato dalla

sic et simpliciter e senza alcuna clausola di riserva, e quindi a totale soddisfo (almeno) di tutte le voci indicate nel precetto del 14.5.1987, compresi gli interessi "*maturati e maturandi successivamente alle predette date*". Escluso, quindi, che la somma assegnata, *ut supra*, fosse composta esclusivamente da capitale ed interessi alla data del 1.6.1989, comprendendo certamente le ulteriori voci precettate (la composizione della detta somma, come precisata dalla stessa e rideterminata dal Tribunale, risulta in realtà nebulosa per gli stessi CTU Magazzù e La Barbera - v. controricorso Comune di Palermo, p. 6), deve del pari escludersi che una seconda intimazione di ulteriori somme per interessi moratori da parte di fosse giustificata, e non solo perché, nella realtà, il credito complessivo per capitale ed interessi alla data del 20.7.1990 era pari, come s'è detto, a L. 19.716.868.621, ma per una ragione ancor più assorbente.

Infatti, delle due l'una: o i crediti in discorso sono stati ricompresi dal Pretore nella somma complessivamente assegnata il 20.7.1990, sicché alcun ulteriore credito poteva vantare al riguardo la oppure essi, erroneamente e almeno per l'epoca successiva al 1.6.1989, non sono stati oggetto di assegnazione, nonostante la società procedente li avesse chiesti, come pure chiaramente afferma la stessa nel successivo precetto del 24.7.1990 (v. doc. 2 fasc. Comune di Palermo dinanzi al Pretore, p. 2: "*... il pagamento delle superiori somme, comprese le spese legali, è stato intimato con precetto notificato il 14.5.1987*"). In tale ultimo caso, tuttavia, il diniego del giudice dell'esecuzione sul punto, quand'anche implicito, avrebbe dovuto essere

tempestivamente impugnato dalla stessa e/o dalla cessionaria con l'opposizione formale, ex art. 617 c.p.c., pena, anche qui, l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione ultimata (v. *supra*, par. 4.4.3).

In altre parole, in entrambe le ipotesi, l. non avrebbe comunque potuto intimare un nuovo precetto per il credito per interessi, anche in riferimento a quelli maturati sulle spese legali e di registrazione (pretesi in L. 106.473.230). Il precetto del 24.7.1990 è quindi senz'altro nullo *in parte qua*.

8.3.3 – Analoga sorte segue la verifica circa la debenza delle spese del giudizio di opposizione e delle spese di registrazione delle sentenze.

In proposito, deve rilevarsi che, con il ripetuto atto di precetto del 14.5.1987, la intimò il pagamento di L. 39.147.345 per "*spese liquidate in I° grado*" e di L. 44.132.500 per "*spese liquidate in II° grado*", nonché di L. 414.042.000 per "*tassa di registrazione sentenza 1° grado*" e di L. 172.148.100 per "*tassa di registrazione sentenza 2° grado*". Si tratta, com'è evidente, delle spese del giudizio di cognizione culminato nella già citata sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31.1/4.3.1987, che costituisce il titolo esecutivo azionato dalla stessa e delle relative spese di registrazione.

Ciò posto, va anzitutto ribadito che il precetto del 24.7.1990 non reca alcuna intimazione delle spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Palermo del 28.10.1989 a definizione della prima opposizione all'esecuzione spiegata dall'Ente, sicché nell'ambito della (seconda) opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta dal Comune di Palermo in relazione al pignoramento eseguito il

6.9.1990 e fondato su *quel* precetto, di dette ultime spese non può ovviamente tenersi conto, come invece ha erroneamente fatto il giudice d'appello.

Ma c'è di più. A ben vedere, nello stesso precetto, non sono state neanche esposte le spese legali liquidate dal Tribunale siciliano in favore della [redacted] con la ripetuta sentenza del 28.10.1989.

Pertanto, delle une e delle altre spese avrebbe potuto tenersi conto solo se [redacted] la cessionaria avessero spiegato intervento nella procedura esecutiva avviata il 6.9.1990 per il relativo importo (v. par. 4.3.5); ma di tale attività, invero, non v'è traccia agli atti, sicché esse non possono essere computate ai fini che occupano.

In ogni caso, anche per le spese di registrazione del giudizio *a quo* possono qui svolgersi considerazioni del tutto simili a quelle già offerte circa gli interessi moratori: o le spese di registrazione delle sentenze azionate *in executivis* devono intendersi già soddisfatte con l'assegnazione del 20.7.1990 (si ripete, pedissequa al precetto del 14.5.1987, che certamente le conteneva), oppure il Pretore ha errato nel non soddisfarle.

In entrambe le ipotesi, esse non potevano essere nuovamente precettate dalla [redacted] nell'un caso, perché il relativo credito era stato già estinto; nell'altro, perché l'ordinanza di assegnazione, evidentemente illegittima sul punto, non è stata opposta ex art. 617 c.p.c. e le relative statuizioni sono quindi immodificabili.

8.3.4 – Tanto basta per affermare la non debenza anche delle somme intimate il 24.7.1990 per spese di precetto, giacché è evidente che se alcun credito la



potrebbe vantare per le voci riassunte da Cass. n. 7795/2015 sub a), b) e c) (v. *supra*, par. 4.2), non v'era alcuna ragione di intimare un nuovo precetto, sicché nulla è dovuto per le relative spese [indicate sub d) dalla citata pronuncia di legittimità].

A tal proposito, deve pure rilevarsi che le somme elencate nel secondo precetto per diritti di procuratore per le attività conseguenti all'emissione dell'ordinanza di assegnazione del 20.7.1990 (ossia, da "*Esame ordinanza di assegnazione somme proc. esec. n. 4089/87*" a "*ritiro atto notificato*") certamente ed in ogni caso non potevano essere intimate al Comune di Palermo: è noto infatti che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato (v., *ex multis*, Cass. n. 26013/2016), sicché le spese relative ad attività prodromiche all'esecuzione vanno poste a suo carico nel caso di mancato spontaneo adempimento in favore dell'assegnatario. Deve correlativamente escludersi che le spese per tali attività possano essere poste a carico dell'originario debitore esecutato, giacché – in caso contrario – il suo assoggettamento alla pretesa esecutiva del proprio creditore diverrebbe nella sostanza *sine die*. Anche per tal verso, quindi, il precetto del 24.7.1990 è da considerare nullo.

8.4 – Infine, dall'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata discende, anche, la non debenza delle spese di esecuzione, liquidate dal Pretore in favore di _____ (e per essa, in favore dei procuratori distrattari avv.ti Diego Cammarata e Guido Cacopardo) in L. 37.683.800, compresa IVA e CPA, ed in favore di C.C.R.V.E. in complessive L. 15.531.700 (v. ordinanza del

22.10.1990, doc. 5 del fascicolo del Comune di Palermo nel giudizio d'appello iscritto al N. 899/94 R.G.), somme il cui pagamento da parte dell'Ente esecutato è evidentemente privo di giustificazione.

Tuttavia, mentre può al riguardo dichiararsi senz'altro il diritto del Comune alla restituzione da parte di Sicilcassa delle somme incassate dalla sua dante causa C.C.R.V.E., non altrettanto può farsi (né, a maggior ragione, disporsi la condanna) circa la restituzione delle spese in questione da parte del Fallimento

perché, in caso di distrazione ex art. 93 c.p.c., unico legittimato passivo ai fini della restituzione è il procuratore anticipatario.

Il principio, affermato da Cass. n. 13752/2002 e da Cass. n. 18741/2003 in relazione al giudizio di cognizione, per l'ipotesi della riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, che la distrazione abbia disposto, ben può essere esteso anche all'ipotesi in cui si accerti *ex post* l'illegittimità o l'ingiustizia del procedimento esecutivo al cui esito le spese erano state distratte ex art. 93 c.p.c. Anche in tal caso, infatti, il difensore distrattario si presenta comunque come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte destinata a sopportare le spese del procedimento, ossia il debitore esecutato, ex art. 95 c.p.c.

Né può farsi ricorso in questa sede - ai fini della pronuncia condannatoria nei confronti dei procuratori distrattari di _____ nel procedimento esecutivo - al principio affermato da Cass. n. 9062/2010 e, più recentemente, da Cass. n. 25247/2017, secondo cui non è necessario evocare personalmente nel giudizio d'appello il procuratore distrattario, destinato comunque a subire direttamente



le conseguenze della riforma della sentenza di primo grado e, quindi, a restituire eventualmente quanto già ottenuto dal soccombente (salvo il suo diritto di agire nei confronti del proprio assistito). A parte la diversità strutturale del rapporto tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello con cui essa venga riformata, da un lato, e tra procedimento esecutivo e sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione con cui se ne accerti (*lato sensu*) l'ingiustizia, dall'altro, pare comunque decisivo considerare che la domanda restitutoria debba essere almeno enunciata nei confronti dello stesso procuratore distrattario, benché non personalmente evocato in giudizio, pena l'extrapetizione. Nella specie, tale circostanza non risulta evincibile dagli atti.

Per ottenere la restituzione delle somme in questione da parte dei procuratori *accipientes*, quindi, il Comune di Palermo - concorrendone gli ulteriori presupposti - dovrà eventualmente procedere in separato giudizio.

8.5 - Pertanto - fatta eccezione per la condanna solidale della società a e di Sicilcassa alla restituzione della somma assegnata con ordinanza del 22.10.1990, e salvo quanto precisato al par. precedente - la decisione del Tribunale di Palermo emessa in data 25.1.1994 deve essere confermata, con conseguente declaratoria di nullità del pignoramento presso terzi eseguito il 6.9.1990, per essere insussistente il diritto della società (e, per essa, della cessionaria C.C.R.V.E., dante causa della Sicilcassa) di procedere esecutivamente in danno dell'Ente per tutti i crediti esposti nel precetto intimato al Comune di Palermo in data 24.7.1990, anche in relazione a tutte le restanti poste creditorie diverse dalla rivalutazione monetaria.



Conseguentemente, va dichiarato il diritto del Comune di Palermo alla restituzione – da parte di Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. – della somma di L. 3.293.926.106 (oggi € 1.700.845,49), assegnata dal Pretore di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22.10.1990, nonché delle relative spese di procedura, pari a L. 15.531.700 (oggi € 8.021,45), non sussistendo alla data del 24.7.1990 alcun controcredito di _____ (né della stessa Sicilcassa) da portare a deconto dell'obbligazione restitutoria.

8.6 – L'indubbia complessità del giudizio, seppur determinata da una pretesa chiaramente infondata della società _____ (e della cessionaria) e dall'anomalo andamento del giudizio d'appello, che ha reso necessaria l'adozione di plurime decisioni anche di questa Corte, giustifica l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del grado d'appello e del giudizio di legittimità, mentre nulla va disposto rispetto agli altri contendenti, che non risulta abbiano mai svolto alcuna attività processuale.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale del Fallimento A. _____ s.a.s. di Dotti Dorotea, accoglie per quanto di ragione il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale del Fallimento _____ e il ricorso incidentale del Comune di Palermo; cassa in relazione e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 25.1.1994, dichiara il diritto del Comune di Palermo alla restituzione da parte di Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. della somma di € _____

N. 15818/16 R.G.


1.708.866,94, assegnata dal Pretore di Palermo con ordinanza del 22.10.1990, confermando nel resto. Compensa integralmente le spese del giudizio d'appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.4.2018.

Il Consigliere estensore
Salvatore Saija



Il Presidente
Roberta Vivaldi



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 AGO 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



